

COMUNE DI CALASCIBETTA

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO CONTADINO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 30/09/2009

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO CONTADINO

RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

*Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007
in attuazione (dell'articolo 1, comma 1065), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*

Art. 1

Definizione mercato contadino

Lo svolgimento di mercati contadini riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

I mercati contadini sono finalizzati alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, con particolare riguardo alle produzioni biologiche e per quelle certificate.

Favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di sostenere le imprese del settore e garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti.

Tramite la riduzione della catena distributiva, si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati nonché sull'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci.

Infine, attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato, si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore, maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.

Art.2

Finalità del regolamento

- 1) La finalità del presente regolamento è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione ai mercati contadini di Calascibetta riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
- 2) In particolare il regolamento è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
 - a) Tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari).
 - b) Fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

Art.3

Caratteristiche del mercato

Il mercato contadino su aree pubbliche ha le seguenti caratteristiche:

- svolgimento: annuale;
- periodicità: mensile, di sabato (non festivo), salvo edizioni straordinarie, da concordare con l'Amministrazione Comunale, che possono avere concomitanza con altre manifestazioni che si svolgono nell'ambito del Comune;
- aree di svolgimento: Via Dante(sotto i portici), Via Giudea (Rotonda), piazzale antistante campo sportivo, nei giorni stabiliti, a seconda i siti, dall'Amministrazione Comunale.
- Posteggi complessivi: n. 20 per un massimo di mq. 15,00 per singolo posteggio;
- Orari di vendita: 8.00- 20.00 (periodo estivo)
8.00- 17.00 (periodo invernale)

Art.4

Soggetti ammessi alla vendita

1) Sono ammessi a partecipare al mercato contadino di Calascibetta, in qualità di venditori, gli imprenditori agricoli iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 6, del D. LGS 228/2001

2) In fase di istituzione e di avvio del Mercato Contadino gli imprenditori agricoli interessati devono presentare domanda di assegnazione del posteggio, tramite apposita modulistica predisposta dal Comune. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni, devono essere presentate presso l'ufficio protocollo del Comune di Calascibetta o spedite a mezzo posta. Le domande verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione o spedizione, e a parità di data verrà favorita l'azienda che vanta una maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio. Nella prima fase di avvio del mercato, la data di riferimento per la presentazione delle istanze, sarà quella di avviso pubblico che verrà dato per pubblicizzare l'istituzione dello stesso.

L'assegnazione del posteggio ha validità annuale ed è rinnovabile con la semplice comunicazione di prosieguo attività.

3) Per gli imprenditori agricoli che pongono in vendita esclusivamente prodotti a stagionalità corta, il posteggio verrà assegnato solo per il periodo di vendita del prodotto comunicato.

4) Nell'ambito del mercato contadino ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio nella stessa area o zona.

Art. 5

Prodotti agricoli in vendita

1) I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- b) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.
- c) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.

2) L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.

3) In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, i prodotti da agricoltura biologica e quelli certificati e da marchi aziendali di prodotto.

Art.6

Vendita ed altre attività consentite

1) Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse :

- a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico - sanitarie;
- b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento concordate con l'ente comunale e organizzate dagli imprenditori

agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività. I prodotti derivati dalla manipolazione e preparazione di carni effettuata sul posto nell'ambito delle suddette attività didattiche e dimostrative, possono essere venduti o distribuiti per la somministrazione, anche gratuita, soltanto se cotti;

- c) la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari), nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

Art. 7

Modalità di vendita

- 1) Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato dal soggetto autorizzato a ciascun operatore, utilizzando banchi di vendita, distributori automatici per la vendita del latte crudo, automarket, e, in ogni caso, le strutture di cui si è dotato il soggetto autorizzato in accordo con l'Amministrazione Comunale.
- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area del mercato purché il veicolo non si collochi sui marciapiedi.
- 3) In ogni caso gli operatori devono:
 - a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
- 4) Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui agli artt. 5 e 6 devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.
- 5) Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.
- 6) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, nel Mercato Contadino i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 "Norme a tutela del consumatore".
- 7) Nel rispetto della vigente normativa è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.

Art. 8

Addetti alla vendita

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 9

2. Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto agli artt. 4 ,5, 6, 7 e 8 del presente regolamento; devono, inoltre:

- a) esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;

- b) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabiliti dall'Amministrazione comunale;
- c) lasciare pulito lo spazio occupato;
- d) essere in possesso della comunicazione d'inizio attività ai sensi del D.lgs 228/2001 e dell'eventuale DIA sanitaria.

Art. 10

Disciplina amministrativa e controlli

- 1) L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
- 2) L'ordine e la disciplina del mercato vengono assicurati dagli Agenti di Polizia Municipale e dal personale Sanitario dell'ASL, relativamente alla igienicità dei prodotti e dei mezzi usati per la vendita.
- 3) Lo Sportello Unico per le Attività Produttive avrà cura di rilasciare le autorizzazioni, tenere un registro aggiornato delle autorizzazioni rilasciate e una planimetria dei posteggi.